

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 945

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1993

Istituzione di una Commissione presidenziale di inchiesta
sul finanziamento del sistema politico

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - 1. È emersa e ancora emerge drammaticamente, tra le brume della crisi delle istituzioni e le nebbie del processo di riforma, una situazione di lunga durata di collusione - giuridicamente definibile in vari modi, specie nel campo dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture - tra politici, amministratori, burocrati e imprenditori, per assicurare, da un lato, finanziamenti al sistema politico ed anche illecite locupletazioni personali, e, dall'altro, illegittimi utili speciali, tramite limitazioni alla concorrenza, aste truccate, compiacenze nel controllo dei lavori e nell'aggiornamento prezzi e altri marchingegni, in violazione insieme delle leggi dello Stato e di quelle di una vera economia di mercato, e cioè, globalmente, contro le «leggi» che devono garantire e tutelare una società aperta, quale solo può essere quella che sostiene e si esprime in uno Stato democratico.

Il sopra descritto fenomeno si articola su tre piani: commissione di reati soltanto in violazione delle norme sulla pubblicità dei finanziamenti di partiti, commissione di reati (corruzione, concussione, abuso di ufficio, eccetera) per fini di finanziamento di partiti, correnti o candidati e in generale del sistema politico e, infine, reati commessi per fini di arricchimento personale.

Ci si trova quindi di fronte a un fenomeno, ormai popolarmente chiamato in modo pittoresco «Tangentopoli», che non è solo, e soltanto, una: «storia ordinaria di ladri comuni», ma un inquietante capitolo della storia politico-istituzionale del nostro Paese; «Tangentopoli» cioè, non è causa, o non è tanto la causa, quanto effetto della crisi del nostro sistema politico e delle istituzioni che lo incarnano, una crisi di quello che è stato chiamato in questi giorni: «il regime».

Il fenomeno ha una dimensione puramente giudiziaria, ma ne ha una, ben più importante, politica e istituzionale.

È certamente necessario che la giustizia faccia il suo corso per opera dei pubblici ministeri e dei giudici, che devono operare in piena indipendenza e serenità, con credibile trasparenza, senza esibizionismi e senza inaccettabili ulteriori fini di riforma morale e politica, ma solo per accertare reati e punire responsabili; peraltro è necessario interrogarsi e comprendere il «perchè» e il «come» di «Tangentopoli». Tutte le epoche storiche e tutti i regimi hanno conosciuto e conosceranno «ladroni di regime»; ma qui, lo ripetiamo, non ci si trova solo di fronte ad una indecente, ma storicamente comune, «storia ordinaria di ladri comuni», ma di fronte al tragico fenomeno di un sistema politico che nel suo complesso sembra aver avuto bisogno di alimentarsi in forme illecite e con una «finanza arbitraria», al fenomeno di una imprenditoria che sembra avere avuto bisogno di ricorrere alla corruzione e al pagamento di «balzelli» illegittimi per lavorare in una economia che voleva essere di mercato.

È quindi altresì necessario accertare le cause politiche e istituzionali di questo fenomeno, inquadrandolo nella cornice della tormentata storia civile, politica, ideologica del Paese e nello scenario delle tensioni e dei conflitti inter-europei e mondiali: e questo non per cercare scorciatoie alternative alla via diretta della giustizia, ma perchè l'affermazione della giustizia sia accompagnata dall'accertamento della verità e della realtà nella loro globalità, completezza e complessità.

2. Negli altri Paesi a regime parlamentare sarebbe questo il caso classico del ricorso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla inchiesta parlamentare di cosiddetto «tipo giudiziario». Ma all'adozione di questo importante, ma delicato, strumento di controllo politico ostano nel nostro Paese due ordini di motivi.

Innanzitutto, nella nostra storia politica ed istituzionale, i precedenti delle commissioni parlamentari di inchiesta non sono esaltanti. Spesso esse non sono state o non sono apparse strumento per l'accertamento di fatti e per la ricerca della verità storica, ma strumento di lotta politica; i loro risultati sono stati scarsi, spesso ambigui ed equivoci, il più delle volte rappresentativi di una «verità» convenzionale e politica, elaborata secondo il dominante metodo «compromissorio»; lo svolgimento dell'attività inquirente è stato spesso dominato da volontà di persecuzioni inquisitoriali, in modo tale che l'inchiesta fosse già di per sé una pena, arbitrariamente erogata; a volte le inchieste sono state condotte con violazione delle norme costituzionali, con arbitrii, con assoluto disprezzo per la «privacy», per la «presunzione di innocenza», per la stessa libertà e dignità delle persone.

Inoltre, le commissioni parlamentari d'inchiesta a volte sono state - per il clima che hanno creato, per la presunzione di compiere indagini di carattere giudiziario e per la sostanziale tendenza a voler esercitare una specie di giustizia «sommaria», per la smania di pubblicità e protagonismo - di ostacolo all'attività dell'autorità giudiziaria, interferendo con essa e spesso pregiudicandone il clima di oggettività e serenità di cui essa ha bisogno per essere «giusta» e «credibile».

Nel caso specifico, si deve escludere il ricorso all'istituto, in quanto i «veri» attori del dramma di «Tangentopoli» sono i partiti, quasi tutti i partiti, certo i partiti maggiori, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione; e dovrebbero essere proprio questi partiti a istituire e comporre una commissione che dovrebbe inquisire fenomeni di cui essi sono responsabili: ciò che non è politicamente e moralmente possibile.

L'autorevolezza di una commissione d'inchiesta riposa, non solo sulla «qualità» del

suo lavoro, ma sulla credibilità che essa può riscuotere nella pubblica opinione, che è in questo caso il «giudice» supremo e finale della sua attività. Per la contraddizione in sé del binomio: «giudice-giudicando» e per il diffuso clima di sfiducia, al limite della delegittimazione, verso gli organi politici, è, quindi, da escludere il ricorso utile e credibile alla commissione parlamentare d'inchiesta.

3. Nè per motivi analoghi si può pensare alla costituzione (come invece è avvenuto in Francia) di una Commissione d'inchiesta d'iniziativa del Governo: per chi lo guida, per chi lo compone, per chi lo sostiene - e ciò non vuole costituire giudizio nè politico nè tantomeno morale! - per gli stessi loro legami, per origini e per trascorsa attività, con i partiti «inquisiti», una Commissione governativa sarebbe ancora meno credibile di una commissione parlamentare.

4. Data la delicatezza del caso, lo stato della pubblica opinione, il sentimento comune dei cittadini, la credibilità dell'organo cui l'inchiesta venga affidata è requisito essenziale.

Per questi motivi, qui si propone che la Commissione d'inchiesta promani dall'organo costituzionale dello Stato che oggi, per le sue caratteristiche e per la sua posizione istituzionale, ma anche per l'indiscusso alto prestigio morale, per le caratteristiche umane, per il passato di chi ne è degnissimo titolare, è l'organo più credibile dell'ordinamento, l'organo costituzionale che sempre più acquisisce nell'ordinamento centralità, anche politica, e i connotati di «commissario alla crisi delle istituzioni» e forse anche di «commissario alla Repubblica»: il Capo dello Stato.

Solo una commissione indipendente, composta di uomini esperti e probi, emanata e garantita dal Presidente della Repubblica, può sfuggire all'accusa che con la sua costituzione si voglia sollevare un «polverone» che disturbi la vista dei giudici o ad essi l'impedisca o che con essa si voglia cercare la scorciatoia per una «storicizzazione» dei fatti che non sia - cosa che è legittima - un

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contributo all'equità del giudizio, almeno morale, ma una giustificazione a immotivati «perdoni».

Nell'illustrazione dei singoli articoli si darà conto delle forme e dei modi con i quali si è voluto assicurare alla Commissione presidenziale un massimo di indipendenza e di autonomia, in modo tale che anche l'autorevolezza e la credibilità della sua attività e dei risultati che ne conseguiranno, siano pur essi pienamente garantiti, anche nei confronti della pubblica opinione.

5. L'impianto che con il presente disegno di legge si dà all'inchiesta pone preliminarmente due problemi: uno di opportunità istituzionale e uno di legittimità costituzionale.

5.1. Sotto il primo profilo ci si può domandare se sia conveniente e opportuno attribuire al Presidente della Repubblica la competenza a costituire la commissione, ad essere il destinatario della sua relazione e a porsi come il «gestore» dei suoi risultati. Una volta che si ritenga necessario, o almeno utile, un'inchiesta di questa natura per i motivi su esposti, essa può e deve trovare la sua fonte di legittimazione e la sua garanzia di credibilità nel Capo dello Stato, per i motivi di carattere istituzionale e personale che si sono già rilevati.

Di fronte alla delicatezza e alla complessità dei problemi giudiziari, politici e di equilibrio istituzionale che la situazione pone, siamo certi e comunque auspichiamo che il Presidente della Repubblica vorrà assumersi questa specifica responsabilità, nell'ambito della sua generale missione di garante e gestore dell'ordine e dell'equilibrio istituzionale.

5.2. Sotto il profilo della legittimità costituzionale, si può certamente porre il problema della legittimità della attribuzione del potere di cui qui si tratta al Capo dello Stato con legge ordinaria e della compatibilità di detta attribuzione con i principi fondamentali della nostra forma di Governo.

A ben vedere, però, è sempre e solo la legge la «fonte» primaria della nascita della

Commissione e della sua disciplina: le attribuzioni che si conferiscono al Capo dello Stato sono tutte riconducibili alla sua generale responsabilità di garante «dinamico» della vita democratica dello Stato e dell'ordinato e corretto, e perciò credibile, funzionamento delle istituzioni repubblicane.

Il nostro ordinamento costituzionale, secondo la costante prassi interpretativa, ben conosce invero sfere di autonomia e di iniziativa nell'attività del Capo dello Stato che, nella specificità dei nostri ordinamenti, trovano il loro raccordo con il principio della «irresponsabilità costituzionale» del Presidente, nell'obbligo, anche qui espressamente previsto e confermato, della «controfirma ministeriale», anche se limitata nel suo significato di assunzione di responsabilità da parte del Governo, ma, come in numerose altre fattispecie, della sola legittimità formale dell'atto.

6. L'articolo 1 disciplina l'istituzione e la costituzione della commissione. Alla più semplice, meno problematica formula di istituzione della commissione direttamente da parte della legge, si è preferito la formula del conferimento al Capo dello Stato di un «mandato a istituirla» per sottolineare, insieme alle disposizioni contenute nell'articolo 4 e nel comma 3 dell'articolo 2 (norme di compatibilità dei magistrati), l'indipendenza della Commissione dai partiti politici.

È stato previsto un numero ristretto dei componenti della commissione per esprimere il suo carattere non «lottizzabile» e per renderla efficacemente operativa.

L'oggetto dell'inchiesta postula l'esclusione dalla commissione di tutti coloro che siano potenziali «indagati politici»: da ciò la vasta categoria di incompatibilità.

L'articolo 3 specifica l'ambito e l'oggetto dell'inchiesta in modo tale che attraverso essa si possa acquisire un quadro esatto delle forme in cui si è realizzato in questi anni il finanziamento del sistema politico, nonché delle condizioni di fatto e di diritto entro cui si è sviluppata «Tangentopoli» e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della configurazione da essa assunta, in dispregio delle leggi giuridiche ed economiche.

Gli articoli 3 e 7 disciplinano l'attività della commissione conferendo ad essa, all'articolo 5, i necessari poteri.

Ad evitare il sospetto, già denunciato, che si voglia o possa sollevare un «polverone» o che si possa interferire con l'attività dell'autorità giudiziaria, e anche per evitare che attività e risultati della commissione possano costituire, esser usati come, o anche solo apparire, possibili strumenti di lotta politica, dell'attività della commissione, anche per quanto attiene la sua durata, e salvo solo la sua indipendenza, si rende arbitro il Presidente della Repubblica, cui unicamente, nell'esercizio dei suoi poteri costituzionali (ad esempio il potere di *messaggio*), è affidata la gestione completa della possibile utilizzazione dei risultati dell'inchiesta.

Il problema della richiesta effettività ed efficacia dei poteri della Commissione, in forme compatibili con la divisione dei poteri, con l'esclusività della funzione giurisdizionale e con il sistema di garanzie dei cittadini, è stato risolto - nella impossibilità costituzionale di conferire alla Commissione tutti i poteri dell'autorità giudiziaria - attribuendo ad essa solo poteri amministrativi, quali sono oggettivamente quelli del pubblico ministero, di richiesta al giudice che, per il carattere unitario dell'inchiesta, non può che essere accentrato e quindi logicamente identificato nel giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

Al fine di garantire ulteriormente l'indipendenza della Commissione presidenziale, sotto l'alta sovrintendenza del Capo dello Stato, per quanto attiene le spese per il funzionamento della Commissione presidenziale all'articolo 10, comma 2, si stabilisce che ad esse si provvede con gli stanziamenti a favore dell'amministrazione della Presidenza della Repubblica, in modo tale che autonoma anche costituzionalmente sia quindi la gestione finanziaria della Commissione.

All'onere annuo di lire 5.200.000.000, si è giunti prevedendo una spesa di lire 2.700.000.000 per gli assegni al Presidente ed ai membri della Commissione presidenziale e di lire 2.500.000.000 per le spese del suo funzionamento. Sarà opportuno che il Parlamento aumenti per un eguale importo gli stanziamenti a favore dell'Amministrazione del Quirinale, di cui al capitolo 1003 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondente capitolo dell'anno successivo.

Le disposizioni degli altri articoli che attengono alle sanzioni penali, all'organizzazione, alle disposizioni finali sono analoghe a quelle ordinarie nelle commissioni parlamentari.

Lo svolgimento di una inchiesta politico-amministrativa sulla complessa e delicata materia del finanziamento del sistema politico, nel cui quadro deve correttamente iscriversi questo grave fenomeno di ripetuta violazione della legge che è sotto gli occhi di tutti, e il suo affidamento a una Commissione della cui indipendenza è garante il Capo dello Stato, nonchè l'attribuzione allo stesso supremo Organo costituzionale del potere di gestire i risultati secondo necessità e prudenza politica e istituzionale, sono state pensate come contributo alla definizione equa del passato, ad un corretto ed imparziale svolgimento dell'attività giudiziaria a soli fini di giustizia, ad un più informato progetto di misure legali, sia di carattere generale, quali le riforme costituzionali, sia di carattere particolare, quale un nuovo regime di finanziamento del sistema politico.

La stagione della mia vita impegnata nella militanza politica e nel servizio istituzionale è certamente da considerare conclusa e, in generale, ritengo che chi è stato Presidente della Repubblica e Presidente del Senato non debba tenere nella vita delle istituzioni un comportamento troppo attivo e presente.

Ma di fronte alla grave crisi della Repubblica, al timore che questa prima Repubblica, come ha scritto un grande «Maestro di pensiero» «finisca male» e che male nasca

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche la nuova Repubblica, ritengo mio dovere compiere almeno un gesto di impegno e anche di fiducia nello Stato e di speranza nella politica, presentando solitamente questo disegno di legge, sotto la mia propria responsabilità politica persona-

le, ma aperto alla adesione e al contributo dei Colleghi.

Perchè in questa drammatica storia vi potranno essere «imputati eccellenti» e anche «condannati eccellenti», ma non «eccellenti innocenti».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione e composizione
della Commissione presidenziale)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica istituirà con suo decreto una Commissione presidenziale d'inchiesta sul finanziamento del sistema politico.

2. La Commissione presidenziale sarà composta da un Presidente e da un numero di membri da quattro ad otto, scelti dal Presidente della Repubblica tra i cittadini in possesso dei requisiti dell'elettorato attivo per il Senato della Repubblica e da lui nominati con suo decreto.

Art. 2.

(Norme di incompatibilità)

1. Non possono essere nominati presidente o membri della Commissione coloro che abbiano ricoperto l'ufficio di Presidente della Repubblica, nè coloro che ricoprono o abbiano ricoperto l'ufficio di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro o Sottosegretario di Stato, di presidente di giunta regionale o di assessore regionale, di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, di sindaco o assessore comunale dei capoluoghi di provincia o di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, di amministratori di aziende, enti o società dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo di provincia o di comuni superiori ai centomila abitanti, i presidenti ed i membri dei consigli di amministrazione od organi equiparati dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), dell'Ente nazionale per l'energia

elettrica (ENEL), dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e delle società finanziarie e operative da loro controllate e società a totale o parziale partecipazione pubblica.

2. Non possono altresì essere nominati coloro che ricoprono o abbiano ricoperto l'ufficio di segretario, presidente, componente di organi direttivi di partito, movimento politico, formazione politica, sindacato, associazione di imprenditori a livello nazionale, regionale, provinciale, di comuni capoluogo di provincia o aventi popolazione superiore ai centomila abitanti, o di organizzazioni e associazioni che ne facciano parte o siano ad esse aderenti, comunque collegate.

3. Possono essere nominati, anche in deroga alle norme vigenti, magistrati ordinari e amministrativi, in attività o in quiescenza.

Art. 3.

(Compito della Commissione presidenziale)

1. La Commissione presidenziale ha il compito di accertare, in genere e per casi specifici, in quale modo e in quale forme il sistema politico italiano si sia finanziato dal 1° gennaio 1968 ad oggi, in forma pubblica, riservata od occulta, anche con modalità che appaiano o siano state accertate in violazione di norme di legge, anche se i relativi eventuali reati siano estinti per amnistia, prescrizione o altre cause.

2. Per sistema politico, ai sensi del comma precedente, si intendono:

a) i partiti, i movimenti politici e le formazioni politiche, le loro organizzazioni e associazioni e quelle ad essi comunque aderenti o associati;

b) i sindacati e le associazioni di imprenditori;

c) le organizzazioni e associazioni, comprese quelle di carattere culturale, professionale o religioso che svolgano normalmente, abbiano svolto anche episodicamente attività di sostegno a partiti, candidati o che abbiano partecipato a campagne referendarie;

d) i comitati promotori di *referendum* previsti dalla Costituzione o da leggi dello Stato e delle regioni o dagli statuti regionali, provinciali e comunali.

3. La Commissione presidenziale svolge indagini su ogni forma di finanziamento diretto o indiretto, nazionale o estero, anche da parte di Stati, partiti, sindacati ed associazioni, in denaro o in servizi, comprese le concessioni, di diritto e di fatto, di private o facilitazioni in sistemi di *export-import*, sia sotto forma di utili di società di intermediazione, esportazione, importazione o di corrispettivi di mediazioni, anche in forma illecita, quale ne sia la rilevanza giuridica.

Art. 4.

(Funzionamento della Commissione presidenziale)

1. La Commissione presidenziale è una istituzione indipendente e non riceve direttive o istruzioni da alcuno; i suoi componenti esercitano le proprie funzioni con completa imparzialità e secondo coscienza.

2. Il Presidente della Commissione presidenziale fornisce periodicamente informazioni sul funzionamento e sull'attività della Commissione al Presidente della Repubblica che può rendere pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di esse.

3. Per il compimento di atti dell'inchiesta la Commissione può delegare il suo Presidente o uno o più dei suoi membri.

4. In casi di necessità e urgenza il Presidente della Commissione o i membri delegati a norma del comma 3 possono adottare in via provvisoria provvedimenti relativi all'inchiesta, riferendone immediatamente alla Commissione. Se la Commissione non revoca i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione, essi si intendono convalidati; quando li revochi, essi restano privi di ogni effetti.

5. L'inchiesta disciplinata dalla presente legge dovrà esser condotta in forma tale da non interferire con l'attività giudiziaria o pregiudicarla.

Art. 5.

(Poteri della Commissione presidenziale)

1. La Commissione presidenziale procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni del Pubblico ministero e della polizia giudiziaria, salvo quanto stabilito ai commi 3 e 4.

2. Quando, per analoga richiesta del Pubblico ministero, il codice di procedura penale prevede un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, sulle richieste della Commissione presidenziale provvede il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

3. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi gli uffici del pubblico ministero e i giudici ordinari, amministrativi e militari, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di qualsiasi altro ente pubblico o azienda o società da essi controllati, hanno l'obbligo di collaborare con la Commissione presidenziale, di consegnarle i documenti e di fornire qualunque informazione che da essa vengano richiesti.

4. Tutte le autorità giudiziarie hanno l'obbligo di collaborare con la Commissione presidenziale, fornendole ogni documento e le altre informazioni che venissero loro richieste.

5. Alla Commissione non può essere opposta nessuna eccezione di segreto, salvo quello previsto e tutelato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione può avvalersi direttamente di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Art. 6.

(Organizzazione della Commissione presidenziale)

1. Su proposta della Commissione presidenziale il Presidente della Repubblica stabilisce con suo decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'organizzazione

della Commissione stessa per quanto attiene sedi, infrastrutture logistiche, personale addetto e spese di funzionamento.

Art. 7.

(Relazione della Commissione presidenziale)

1. Entro un anno dalla sua istituzione la Commissione presidenziale consegnerà al Presidente della Repubblica una relazione scritta, con tutta la documentazione raccolta e con quella relativa all'attività svolta. In corso di indagine può presentare relazioni parziali.

2. Il Presidente della Repubblica, su richiesta della Commissione o qualora lo ritenga opportuno, può prorogare il termine dei lavori della Commissione fino a un anno, anche indicando alla Commissione gli argomenti da trattare e le indagini e gli esami da effettuare.

3. Qualora il Presidente della Repubblica ritenga di rendere pubblica la relazione e la documentazione allegata o parti di esse, stabilirà quali parti di esse devono rimanere segrete nell'interesse dello Stato.

Art. 8.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque indebitamente rifiuti di consegnare alla Commissione documenti o di fornire informazioni da essa richieste è punito, per questo solo fatto, con la pena della reclusione fino a tre anni.

2. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti e le deliberazioni adottate.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

4. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti o deliberazioni del procedimento di inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

5. All'attività della Commissione presidenziale si applicano le disposizioni del capo I del titolo III del codice penale, relative ai delitti contro l'amministrazione della giustizia. Quando la legge menziona Autorità «che abbiano l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria», le citate parole si intendono sostituite dalle seguenti «alla Commissione presidenziale».

Art. 9.

(Controfirma degli atti del Presidente della Repubblica)

1. Gli atti del Presidente della Repubblica che assumono la forma di decreto sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro di grazia e giustizia, al solo fine della assunzione di responsabilità da parte del Governo per la loro regolarità formale.

Art. 10.

(Norme finanziarie e fiscali)

1. Al Presidente e ai membri della Commissione presidenziale è corrisposto il trattamento economico del Presidente e dei giudici della Corte Costituzionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 5.200 milioni, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1003 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge sono adottate in deroga alla legge 12 gennaio 1991, n. 13, a norma dell'articolo 1, comma 2.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.